

dossier

27 maggio 2020

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

Con gli emendamenti approvati dalla 7a Commissione

Edizione provvisoria

D.L. 22/2020 - A.S. n. 1774



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Articolo 4-bis (em. 4.0.100)

(Nuove procedure concorsuali semplificate per l'accesso in ruolo su posti di sostegno)

L'**articolo 4-bis**, di cui la Commissione propone l'introduzione con l'**emendamento 4.0.100**, autorizza il Ministero a bandire **nuove procedure concorsuali semplificate, per titoli e prova orale selettiva**, per l'accesso in ruolo su **posto di sostegno** dei soggetti in possesso del relativo **titolo di specializzazione**.

Alle relative graduatorie – integrabili ogni due anni, a seguito di nuove procedure della stessa tipologia, e aggiornabili con la stessa cadenza – si attinge, annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo, ove ci siano esigenze non coperte con il ricorso alle graduatorie già esistenti.

A tal fine, si novella l'art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) introducendovi i commi *18-nonies*, *18-decies* e *18-undecies*.

Si segnala che sull'emendamento in oggetto la 5^a Commissione del Senato ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta n. 281 del 26 maggio 2020.

L'indizione delle nuove procedure concorsuali

Il nuovo **comma 18-nonies** autorizza il Ministero dell'istruzione a **bandire**, su base regionale, **procedure per titoli e prova orale selettiva**, finalizzate **all'accesso in ruolo su posto di sostegno**.

Le procedure sono bandite in deroga all'autorizzazione prevista dall'art. 39, co. *3-bis*, della L. 449/1997, che rimane comunque necessaria per le successive immissioni in ruolo.

In base alla disposizione citata, a decorrere dal 1999 le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale di tutte le amministrazioni dello Stato devono essere autorizzate con DPCM.

In base al nuovo **comma 18-undecies**, con **ordinanza** del Ministro dell'istruzione sono disciplinati:

- il contenuto del bando;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- la configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione;
- i titoli valutabili;
- la composizione delle commissioni giudicatrici;
- le modalità e i titoli per l'aggiornamento delle graduatorie (su cui si veda *infra*);

- il contributo di segreteria, che deve essere tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

Al riguardo, la I Commissione, nel parere reso il 20 maggio 2020, ha segnalato che sarebbe più corretto, nel sistema delle fonti, prevedere, al posto del ricorso allo strumento dell'ordinanza, quello ad un decreto ministeriale.

Si valuti, peraltro, l'opportunità di approfondire la riflessione sulla definizione, con ordinanza ministeriale, di alcuni aspetti che sembrano più riferibili, invece, ad un bando da emanare con decreto direttoriale (ad esempio, i termini e le modalità di presentazione delle domande).

Non sono indicati i termini entro cui bandire la prima procedura concorsuale.

I requisiti di partecipazione e le modalità di svolgimento delle nuove procedure concorsuali

Sempre in base al nuovo **comma 18-nonies**, alle nuove procedure concorsuali possono **partecipare i soggetti** in possesso del **titolo di specializzazione** sul sostegno conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente, che **non risultino già collocati in graduatorie preordinate alle immissioni** in ruolo per i posti di sostegno.

Per il conseguimento del titolo di specializzazione, si veda la scheda riferita all'art. 2, co. 08.

Nel caso di titolo di specializzazione conseguito all'**estero**, lo stesso è considerato utile ai fini della partecipazione alle nuove procedure concorsuali subordinatamente alla piena validità del titolo nel Paese di conseguimento e al suo riconoscimento in Italia in base alla disciplina vigente.

Ciascun soggetto può presentare domanda di partecipazione in una **sola regione** e **per tutte le procedure** per cui possiede il relativo titolo di specializzazione.

Sempre in base al nuovo **comma 18-nonies**, le nuove procedure concorsuali prevedono, in particolare, una **prova orale selettiva**, che si intende superata con punteggio minimo di **sette decimi** o equivalente. La prova orale, che ha per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami, consiste:

- in una parte teorica;
- in una parte pratica, relativa alla trattazione di un caso concreto.

Le graduatorie di merito e le immissioni in ruolo

Sempre in base al nuovo **comma 18-nonies**, i candidati che partecipano alle nuove procedure concorsuali sono inseriti in **graduatoria** sulla base del

punteggio derivante dalla valutazione dei titoli e del punteggio conseguito nella prova orale.

A sua volta, il nuovo **comma 18-decies** stabilisce, anzitutto, che le **graduatorie** sono **integrate ogni due anni** all'esito di **nuove procedure** da bandire secondo la nuova disciplina.

Inoltre, ogni due anni, è previsto l'**aggiornamento del punteggio** dei candidati già collocati nelle graduatorie relative alle nuove procedure, sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento medesimo.

Infine, si dispone che, ai fini dell'immissione in ruolo, alle nuove graduatorie si attinge **in caso di esaurimento** delle graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in subordine alle procedure "di cui al comma 17-ter" (sempre dell'art. 1 del D.L. 126/2019- L. 159/2019).

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 17-17-septies, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha disposto, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, che, a decorrere **dall'a.s. 2020/2021**, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo art. 1, si procede, su istanza degli interessati, mediante **scorrimento delle graduatorie concorsuali o delle graduatorie ad esaurimento (GAE) di altre regioni o province**.

Più nello specifico, ha disposto che gli interessati possono presentare domanda, per ciascuna graduatoria di provenienza (dunque, GAE o graduatorie di merito), per i posti di **una o più province di una medesima regione**.

Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

In base al co. 17-ter citato, gli uffici scolastici regionali dispongono le immissioni in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie **entro il 10 settembre** di ogni a.s., nel limite dei posti disponibili.

Più nello specifico, tali immissioni in ruolo avvengono:

- rispettando la ripartizione dei posti prevista a legislazione vigente, ossia il 50% dei posti alle GAE e il 50% dei posti alle graduatorie di merito di procedure concorsuali. L'eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie concorsuali;

- rispettando, nell'ambito della percentuale destinata alle procedure concorsuali, il seguente ordine di priorità:

- soggetti inseriti nelle graduatorie di **concorsi per titoli ed esami**, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
- soggetti inseriti nelle graduatorie di **concorsi riservati selettivi per titoli ed esami**, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
- soggetti inseriti nelle graduatorie di **concorsi riservati non selettivi**, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

Le **modalità attuative** devono essere definite con **decreto** del Ministro dell'istruzione, che non risulta ancora intervenuto.

Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l'opportunità di far riferimento ai commi da 17 a 17-septies dell'art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

Le procedure (ordinarie e straordinarie) in corso di svolgimento per i posti di sostegno

Con [decreto direttoriale n. 498 del 21 aprile 2020](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020, è stato emanato - in base all'art. 4, co. 1-*quater*, lett. *c*), del D.L. 87/2018 (L. 96/2018) - il bando per il **concorso ordinario, per titoli ed esami**, organizzato su base regionale, finalizzato, per quanto qui interessa, al reclutamento di personale docente per posti di sostegno nella **scuola dell'infanzia e primaria**, per [6.847 posti](#) (su complessivi 12.863) che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Per la partecipazione è richiesto:

- il titolo di **abilitazione all'insegnamento** conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o, **purché conseguiti entro l'a.s. 2001/2002**, il **diploma magistrale con valore di abilitazione** o il **diploma sperimentale a indirizzo linguistico**, conseguiti presso gli istituti magistrali;
- il possesso dello specifico **titolo di specializzazione** per il sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente.

A seguito di quanto disposto dall'art. 1, co. 18-*ter*, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) sono **ammessi con riserva** i soggetti **iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019**. La riserva è sciolta positivamente nel caso in cui il titolo di specializzazione sia conseguito entro il 15 luglio 2020.

Le **prove concorsuali** consistono in una eventuale prova preselettiva, in una prova scritta e in una prova orale.

La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della **graduatoria di merito** distinta per ciascuna procedura concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi, con una maggiorazione non superiore al 10%, ai sensi dell'art. 400, co. 15, del d.lgs. 297/1994.

Con [decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020](#), sempre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020, è stato emanato - in base all'art. 17, co. 2, lett. *d*), del d.lgs. 59/2017 e all'art. 1, co. 1, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) - il bando del **concorso ordinario, per titoli ed esami**, organizzato su base regionale, finalizzato al reclutamento, sempre per quanto qui interessa, di personale docente per posti di **sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado**, per [4.355 posti](#) (su complessivi 25.000) che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio **2020/2021 e 2021/2022**.

Sono ammessi a partecipare, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso:

- dell'**abilitazione specifica** sulla classe di concorso o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia;
- oppure, congiuntamente, del **diploma di laurea** o del diploma di II livello rilasciato dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, più **24 crediti** formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
- del titolo di **specializzazione sul sostegno per lo specifico grado**.

Anche in tal caso si applica quanto previsto dall'art. 1, co. 18-ter, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

Le **prove concorsuali** consistono in una eventuale preselezione, in una prova scritta distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado e in una prova orale.

La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali, distinte per tipologia posto. Ciascuna **graduatoria** comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ogni procedura concorsuale.

Infine, nella medesima *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020, con [decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020](#) è stato pubblicato anche il bando - emanato ai sensi dell'art. 1, co. 1-16 e 19, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) - relativo alla **procedura straordinaria, per titoli ed esami**, organizzata su base regionale, per l'immissione in ruolo, sempre per quanto qui interessa, di personale docente nella **scuola secondaria di primo e secondo grado** su posto di **sostegno**, per **4.252 posti** (su complessivi 24.000) a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto.

Per partecipare è necessario:

- aver conseguito il titolo di accesso alla procedura e l'ulteriore **specializzazione sul sostegno** per il relativo grado. Anche in tal caso, tuttavia, è prevista l'ammissione con riserva di cui si è già detto per le due precedenti procedure;
- aver svolto, tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020, almeno **tre annualità di servizio**, anche non consecutive, nelle scuole secondarie statali, ovvero essere stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario.

I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio unicamente in virtù del servizio svolto nell'a.s. in corso 2019/2020, partecipano con riserva alla procedura.

Almeno una annualità di servizio – tra le 3 considerate – deve essere stata svolta nella tipologia di posto per la quale si concorre.

Per quanto concerne le **prove concorsuali**, si rinvia alla scheda relativa all'art. 2, co. 01-07.

La commissione giudicatrice, valutati la prova e i titoli, procede alla compilazione delle **graduatorie** di merito regionali, distinte per tipologia posto. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ogni procedura concorsuale.

Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui posti messi a concorso, a partire dall'a.s. 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'a.s. 2022/2023, sino al loro esaurimento.

Si ricorda, infine, che, con riferimento alle procedure ordinaria e straordinaria per la scuola secondaria, l'art. 230 del **D.L34/2020** ha disposto che il numero dei posti è incrementato di complessivi 16.000, equamente ripartiti fra le due procedure. Le immissioni in ruolo dei vincitori della procedura straordinaria possono essere disposte anche successivamente all'a.s. 2022/2023, mentre quelle della procedura ordinaria possono essere disposte anche successivamente all'a.s. 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori.

Non è, però, indicato quanti di tali posti sono destinati al sostegno.